

A.T.I.V.A. S.p.A.

Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta

Sede sociale: Torino, strada della Cebrosa n. 86

Capitale sociale euro 44.931.250,00 - versato

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Torino: 00955370010

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da

Società Iniziative Autostradali e Servizi società per azioni – SIAS S.p.A.

(sede: Torino - R.I. Torino n. 08381620015) e Mattioda Pierino & Figli

Autostrade S.p.A. (sede: Cuorgnè - R.I. Torino n. 08013550010)

## STATUTO SOCIALE\*

### TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

#### Art.1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "Società per Azioni Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta".

La Società potrà essere indicata anche con la sola denominazione abbreviata A.T.I.V.A. s.p.a. .

La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

#### Art.2 - Sede

---

\* testo aggiornato con le modifiche degli articoli 18 e 24 approvate dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 10 aprile 2012.

La Società ha sede legale nel comune di Torino.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la società potrà istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, amministrative, filiali, succursali, uffici staccati, rappresentanze sia in Italia sia all'estero in relazione alle necessità aziendali.

### Art.3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) la gestione e l'esercizio delle autostrade Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, Ivrea-Santhià e Sistema Autostradale Tangenziale di Torino, nonché la progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio di tutti gli eventuali relativi completamenti, diramazioni e raccordi;
- b) la gestione e l'esercizio della diramazione autostradale Torino-Pinerolo nonché la progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio del suo completamento;
- c) la progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio di qualsiasi opera concernente o comunque ricollegata al servizio o ausiliaria o interdipendente con le autostrade di cui sopra sub a) e b);
- d) la progettazione, la costruzione, la gestione e l'esercizio, o anche solo l'esercizio, di strade e di autostrade in genere;
- e) l'acquisto, la vendita, l'affitto, la costruzione di beni mobili ed immobili ed infissi utili o complementari al raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare la costruzione e la gestione, anche mediante terzi, di installazioni nella zona delle autostrade e/o strade, piazzali, svincoli, aree di servizio da

adibirsi a servizi accessori;

f) la costruzione e la gestione, direttamente od in concessione, di linee di comunicazione telematica in soprassuolo o in sottosuolo delle sedi autostradali o stradali, delle aree complementari e di servizio;

g) l'acquisizione di partecipazioni in società aventi le stesse finalità indicate alle lettere precedenti.

La Società per raggiungere i propri scopi sociali potrà negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere in genere, direttamente od indirettamente, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, compresa l'assunzione o la garanzia per mutui o finanziamenti nell'interesse delle società partecipate, necessaria per il raggiungimento di tali scopi in conformità a quanto delibererà il Consiglio di Amministrazione, al quale è pertanto conferito ogni più ampio potere al riguardo, con esclusione delle operazioni di esercizio del credito e di raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio e con esclusione, altresì, delle attività riservate ad iscritti in albi professionali, delle operazioni di intermediazione mobiliare, delle operazioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico nonché di tutte quelle non consentite per legge.

#### Art.4 - Durata della Società

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione salvo il

caso di durata stabilita per un tempo indeterminato qualora la legge lo consenta.

La Società potrà essere sciolta anticipatamente pure con deliberazione dell'Assemblea.

## TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI. FINANZIAMENTO SOCI

### Art.5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 44.931.250,00 (quarantaquattromilioni novecentotrentunomila duecentocinquanta/00) diviso in n. 6.418.750 (seimilioni quattrocento diciottomila settecentocinquanta) azioni indivisibili da nominali Euro 7,00 cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti anche mediante emissione, nei limiti di legge, di azioni privilegiate od aventi comunque diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

### Art.6 - Azioni. Loro trasferimento

6.1. Le azioni sociali sono nominative. La titolarità delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente statuto. Le azioni potranno trasformarsi al portatore qualora consentito dalla Legge.

6.2. Nel caso che, per qualsiasi causa, una o più azioni nominative rappresentate da un unico titolo appartengano a più persone, i diritti inerenti dette azioni non potranno essere esercitati che da una sola persona quale mandataria di tutti i compartecipi.

6.3. Qualora i Soci intendano cedere, in tutto o in parte, le loro azioni, dovranno porre gli altri Soci nella condizione di poter esercitare il diritto di prelazione. A

tale scopo, i Soci che intendono cedere le loro azioni, dovranno comunicare la loro volontà di cessione contestualmente a tutti gli altri Soci iscritti al Libro Soci della Società a quella data. La comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio d'Amministrazione che dovrà informare il Consiglio entro 10 (dieci) giorni da ricevimento, dovrà indicare il soggetto cessionario, il prezzo e le connesse modalità di pagamento.

6.4. Il Socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà manifestare la sua volontà mediante comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta, diretta al Socio cedente ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà informare il Consiglio entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

6.5. Nel caso in cui più Soci esercitino il diritto di prelazione, il diritto stesso deve intendersi esercitato in proporzione alle azioni detenute da ciascun Socio.

6.6. Il diritto di prelazione, anche se esercitato da più Soci, dovrà riguardare comunque la totalità delle azioni oggetto della cessione, non avendo conseguentemente effetto un diritto di prelazione riferito ad una parte delle azioni oggetto della cessione.

6.7. Il trasferimento delle azioni o dei diritti sulle stesse al terzo acquirente dovrà avvenire entro 60 giorni successivi all'infruttuoso decorso del termine per l'esercizio della prelazione.

6.8. Trascorsi i 60 giorni come sopra previsti senza aver perfezionato il

trasferimento, l'Azionista che vorrà alienare le proprie azioni o i diritti sulle stesse dovrà nuovamente e preventivamente offrirle in prelazione agli altri azionisti seguendo la procedura sopraindicata.

6.9. L'intestazione delle azioni ad una società fiduciaria sulla base di un contratto fiduciario, non costituendo atto traslativo della proprietà, non è subordinata alla prelazione a favore degli altri soci a condizione che la società fiduciaria ogniqualvolta venga convocata un'assemblea della Società, dichiari per iscritto che il fiduciante non è mutato.

6.10 La prelazione non opera e le azioni sono liberamente trasferibili a favore di: (i) soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente con altri soggetti, l'azionista venditore; (ii) soggetti che sono controllati dall'azionista venditore; (iii) coniugi o parenti dell'azionista venditore entro il quarto grado.

#### Art.7- Finanziamento dei soci

Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, nonché finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni: la raccolta di fondi presso soci, con obbligo di rimborso, potrà essere rivolta esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

#### Art.8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili in azioni nei modi e termini di legge anche con particolari garanzie per un importo non superiore

alla metà del capitale sociale.

### TITOLO III - ASSEMBLEE

#### Art.9 - Assemblee

Le Assemblee, legalmente convocate e costituite, rappresentano la generalità degli Azionisti o di quelli delle rispettive categorie e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti della legge e del presente statuto.

#### Art.10 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o dalla persona da questi delegata, nella sede sociale od in altro luogo, purché in Italia, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 c.c., detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In via ordinaria o straordinaria l'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno nonchè in ogni caso previsto dalla Legge e dallo statuto.

#### Art. 11 - Formalità per la convocazione

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per mezzo di avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani (La Stampa, Il Sole 24 ORE) almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso conterrà l'ordine del giorno e determinerà il luogo, la data e l'ora di convocazione.

Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, non nello

stesso giorno fissato per la prima e comunque entro trenta giorni dalla data della prima.

L'Assemblea sarà altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

#### Art.12 - Diritto d'intervento e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che, nello stesso termine, le abbiano depositate nelle casse sociali o presso le casse ed istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni Azionista che abbia acquisito il diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con semplice delega scritta.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

#### Art.13 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, in mancanza, dalla persona all'uopo eletta dall'Assemblea stessa.

Il Segretario, che può essere anche non azionista, è nominato dall'Assemblea, su designazione del Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza. Una volta constatata dal Presidente,



la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

#### Art.14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo che per la nomina delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

#### Art. 15 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino più del 51% del capitale sociale.

#### Art.16 - Verbale delle deliberazioni

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nei casi di legge o quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina di un segretario.

#### Art.17 - Assemblee speciali

Le assemblee speciali sono convocate nei casi previsti dalla legge e sono

regolate dalle norme relative.

#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

##### Art.18 - Consiglio di amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di un numero dispari variabile di membri da un minimo di sette ad un massimo di undici, in dipendenza della determinazione che ne verrà fatta dall'Assemblea degli azionisti.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Con esplicito richiamo al disposto di cui all'art. 2449 del codice civile, alla Provincia di Torino è riservata la nomina di un numero di Consiglieri arrotondato all'unità superiore proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, anche eventualmente detenuta per il tramite di società interamente partecipata dalla stessa Provincia di Torino.

Qualora l'attuale partecipazione intestata alla Provincia di Torino venga intestata a società interamente partecipata dalla stessa Provincia di Torino, il diritto di rappresentanza proporzionale previsto al comma che precede dovrà, in ogni caso, essere esercitato dall'ente pubblico Provincia di Torino, il quale dovrà altresì attestare, all'atto della nomina, la detenzione del 100% del capitale sociale della società intestataria della partecipazione.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza: almeno [1] amministratore deve possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

All'atto della nomina, per ciascun candidato alla carica di amministratore dovrà essere presentata (i) una nota informativa riguardante le caratteristiche personali professionali e (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e indipendenza.

Gli Amministratori nominati dovranno comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità di cui al presente articolo, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati ovvero sussistano o sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo

invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine stabilito, pena la decadenza.

E' in facoltà del Consiglio provvedere alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, nonchè di completarsi sino al numero massimo di consiglieri previsto nel presente statuto così come determinato dall'assemblea, con le modalità previste dall'art. 2386 del Codice Civile, fermo restando il diritto degli enti pubblici per la surrogazione dei rappresentanti dagli stessi designati.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e dovrà venire immediatamente convocata l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del periodo di carica scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Il compenso per l'opera prestata dagli amministratori è determinato con le modalità stabilite dall'art. 2389 codice civile.

Agli amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

#### Art.19 - Cariche sociali

Il Consiglio di amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente determinandone poteri, attribuzioni e compensi.

Può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone poteri, attribuzioni e compensi.

Potrà pure nominare un Segretario anche all'infuori dei suoi membri.

Il Presidente, nonchè il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati nominati, rimangono in carica per la durata del mandato consigliare e possono essere rieletti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da almeno 9 membri, potrà, nei limiti di legge, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno o più Amministratori, fissandone - se lo riterrà opportuno - i relativi compensi.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo ha, salvo ulteriori deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, per scopo di:

- studiare tutti i problemi di natura economica e finanziaria della Società;
- curare e realizzare la progettazione di opere e servizi interessanti lo scopo sociale ed altresì di gestire l'esercizio di dette opere e servizi, sia in proprio sia in concessione;
- negoziare finanziamenti;
- nominare il personale dirigente della Società e approvare il rilascio a dirigenti di procure per singoli atti o serie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale determinandone i compiti, i poteri e il relativo compenso.

Art.20 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà, anche fuori della sede sociale, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure sulla domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o telefax o per posta elettronica indicanti l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza in cui basterà il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.

Il Presidente dell'adunanza, come sopra individuato, provvederà alla nomina di un segretario ove non nominato ai sensi dell'art. 19.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione previa autorizzazione del Presidente in sede di convocazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della adunanza.

#### Art.21 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria

la presenza di più della metà dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni prese si farà constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art.22 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di Legge e del presente statuto, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea, con facoltà, quindi, di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e di rilasciare procure anche ad negotia.

Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

#### Art.23 - Firma sociale e rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società, la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio con la facoltà di sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati, nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente: competono al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di amministrazione e con le modalità di firma stabilite in sede di nomina.



## TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

### Art.24 - Sindaci

Il Collegio sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti nominati e funzionanti ai sensi di Legge. Ai sensi e nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa al Ministero dell'economia e delle finanze è riservata la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, all'A.N.A.S. S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo e alla Provincia di Torino la nomina di un numero di Sindaci, arrotondato all'unità superiore, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, anche eventualmente detenuta per il tramite di società interamente partecipata dalla stessa Provincia di Torino.

Qualora l'attuale partecipazione intestata alla Provincia di Torino venga intestata a società interamente partecipata dalla stessa Provincia di Torino, il diritto di rappresentanza proporzionale previsto al comma che precede dovrà, in ogni caso, essere esercitato dall'ente pubblico Provincia di Torino, il quale dovrà altresì attestare, all'atto della nomina, la detenzione del 100% del capitale sociale della società intestataria della partecipazione.

I Sindaci durano in carica tre esercizi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

## TITOLO VI – BILANCIO E UTILI

### Art.25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### Art.26 - Ripartizione degli utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) 5% alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il residuo - salva all'Assemblea la facoltà di deliberare la costituzione di riserve e accantonamenti speciali od il riporto degli utili a nuovo - sarà ripartito fra tutte le azioni.

### Art. 27 – Acconto su dividendi

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, laddove le norme lo consentano, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

### Art. 28- Dividendi

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili saranno prescritti a favore della Società ed andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinario.

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29- Domicilio degli Azionisti

Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 30- Liquidazione della Società

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di Legge.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e i compensi.